

DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Il D.Lgs. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate figura l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.

Con la circolare n. 121/2016 l'Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo che ha introdotto 2 diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione:

- per omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui si applica la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro;
- per omessi versamenti annui di importo inferiore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con la circolare n. 32/2022 l'Inps fornisce ora le disposizioni operative preordinate all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione.

L'illecito amministrativo e il regime sanzionatorio

L'articolo 2, D.L. 463/1983, dopo avere fissato l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, con la conseguenza che la sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia non è dovuta se si versano le ritenute omesse entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Se non si versasse nei 3 mesi previsti, è, inoltre, prevista la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (16.666 euro oltre alle spese del procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, il procedimento si estingue.

L'ordinanza di archiviazione

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure, in presenza di vizi formali, l'Autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, che può essere adottata in presenza delle seguenti circostanze:

- insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità;

- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14, L. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
- incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni;
- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore;
- morte di uno o più soggetti responsabili.

Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla P.A., che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione o un'altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.

L'ordinanza ingiunzione

Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro è la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati.

Nella determinazione della sanzione, fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si valutano la gravità della violazione, l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. La misura della sanzione così determinata, intervenendo dopo che il trasgressore ha scelto di non effettuarne il pagamento in misura ridotta, sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione, 60 giorni se l'interessato risiede all'estero, una sola volta dal trasgressore principale o dall'eventuale obbligato in solido. Se la violazione è stata contestata a più persone, l'eventuale obbligato in solido, in caso di mancato pagamento da parte degli autori della violazione, è chiamato a pagare le sanzioni comminate a ciascuno di essi.

L'Autorità amministrativa che ha applicato la sanzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (modulo Inps SC97, Richiesta di pagamento rateale dell'ordinanza ingiunzione, pubblicato sul sito www.inps.it, disponibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli"), il pagamento in rate mensili da 3 a 30. La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con pec, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. L'ufficio si riserva di decidere sulla congruità del numero delle rate richieste in relazione all'importo totale della sanzione e alle condizioni economiche dichiarate nella domanda. Se l'ufficio respinge la richiesta di rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta. Se la richiesta viene accolta, l'ufficio notifica un provvedimento con cui dispone gli importi e le scadenze dei pagamenti; negli importi delle rate mensili, la prima rata contiene l'integrale saldo delle spese del procedimento. Non sono previste ulteriori maggiorazioni e, pertanto, non sono applicabili gli interessi di dilazione. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, L. 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e

fino a quello in cui il credito è trasferito per il recupero all'agente della riscossione. La maggiorazione assorbe gli interessi previsti dalle disposizioni vigenti.

Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, pertanto l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione dell'ordinanza ingiunzione nel termine prescritto.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) e il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa ex articolo 5, D.Lgs. 150/2011 (il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza). L'opponente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il pagamento dell'avviso di addebito deve essere effettuato entro 60 giorni dalla sua notifica mediante versamento all'agente della riscossione. In caso di condizioni economiche disagiate, è possibile chiedere la rateizzazione dell'avviso di addebito direttamente all'agente della riscossione.

Qualora l'interessato ritenga che le somme affidate all'agente della riscossione non siano dovute o siano dovute solo in parte, perché è stato effettuato il regolare pagamento dell'ordinanza ingiunzione indicata nell'avviso di addebito, può presentare istanza, accompagnata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, affinché, nell'esercizio del potere di autotutela, venga disposto l'annullamento dell'avviso di addebito.

Nel caso in cui, invece, l'interessato ritenga di avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre:

- opposizione ex articolo 6, D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito nei casi in cui lo stesso sia stato emesso senza che prima sia stata notificata l'ordinanza ingiunzione;
- opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, nel caso in cui contesti la regolarità formale dell'avviso di addebito o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi inerenti alla notifica dell'avviso di addebito;
- opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'articolo 615, c.p.c., quando oggetto della contestazione siano l'illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica dello stesso o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione).

Disposizioni operative

L'ordinanza ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura da 10.000 a 50.000 euro e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di 60 giorni, l'importo della sanzione amministrativa in misura ridotta, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.

L'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura ridotta nei suddetti termini comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta (importo da minimo 17.000 fino a un massimo di euro 50.000), tenuto conto dell'importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione.

L'ordinanza ingiunzione viene emessa nei confronti dei soggetti (autore della violazione e, se presente, obbligato in solido) per i quali l'atto di accertamento della violazione risulti regolarmente notificato.

Come anticipato, il pagamento dell'importo della sanzione richiesta con l'ordinanza-ingiunzione deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (60 se l'interessato risiede all'estero), fatta salva la facoltà di chiedere la rateizzazione dell'importo della sanzione entro lo stesso termine.

Il pagamento, come indicato nell'ordinanza ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo "SAMM".